


proporzionalità delle sanzioni oltre alle sanzioni cd conservative; in caso di licenziamento per motivo oggettivo la reintegrazione sarà dovuta in caso di manifesta insussistenza dei fatti ove non sia possibile il repechage in altre mansioni equivalenti - o inferiori, su consenso del lavoratore/lavoratrice - ; in caso di impossibile adibizione ad altre mansioni l'azienda, a fronte di posizioni professionali equivalenti, farà ricorso ai criteri di scelta previsti dall'art. 5 Legge 223/91.

- Si applicheranno al suddetto personale i trattamenti economici (esclusi i soli compensi variabili) e normativi di fatto acquisiti, nonché quanto previsto dal CCNL di categoria, così come risulterà nel tempo rinnovato, con le integrazioni disposte dagli accordi aziendali vigenti e da quanto meglio dettagliato.
- Il personale conserverà, quindi, per effetto del presente accordo, l'inquadramento acquisito, le stesse anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate e manterrà lo stesso trattamento economico individuale complessivo già maturato (esclusi i soli compensi variabili).
- Il premio di risultato aziendale per l'anno 2015 sarà riconosciuto alle stesse condizioni e secondo gli stessi importi vigenti presso l'azienda in cui i lavoratori sono in forza al 30 ottobre 2015.
- Con riferimento a tutti gli istituti indiretti e differiti si procederà alla loro intera liquidazione alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- All'atto della riassunzione non verrà previsto alcun periodo di prova.


Letto confermato e sottoscritto

Whirlpool Europe srl Socio Unico



Indesit Company spa

FIM/CISL



FIOM/CGIL



UILM/UIL



UGL Metalmeccanici

